

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 187/AD del 21 gennaio 2015
“Nuova clausola disciplinante la cessione dei crediti vantati dai fornitori verso
le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”
(AD 111) (LE 22) (AF 33)

Con comunicazione del 14 luglio 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato profili di criticità anti-competitive connesse alla presenza, nei contratti stipulati dalle Società del Gruppo FS Italiane con i propri fornitori, di clausole che vietano, salvo espressa autorizzazione, la cedibilità dei crediti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la cessione sia effettuata in favore della Società di factoring del Gruppo.

Pertanto, nelle more della definizione di una più ampia revisione delle attuali Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture e per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, “CGC”) – di cui alle DdG n. 150/AD del 27 marzo 2012 e DdG n. 151/AD del 27 marzo 2012 – i cui articoli, rispettivamente 7 ed 8, recano ad oggi la disciplina della “incredibilità dei crediti”, si procede alla formulazione, nei termini sotto riportati, di una nuova clausola contrattuale disciplinante la cessione dei crediti vantati dai fornitori verso le Società del Gruppo FS Italiane:

“Cessione dei crediti

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Società del Gruppo FS Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la Società del Gruppo FS Italiane cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.”



In ragione di quanto sopra, detta clausola dovrà essere debitamente inserita all'interno di ogni schema contrattuale utilizzato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per gli appalti di lavori e di forniture, in sostituzione, in attesa della revisione generale delle CGC, di quella contenuta nei richiamati articoli 7 ed 8 attualmente vigenti.

Firmato

Michele Mario Elia